



di Remo Trezza\*

**La revocabilità per *facta concludentia* del consenso all'anonimato  
e il diritto a conoscere le proprie origini "in espansione"  
(nota a Cass. civ., sez. I, 22 settembre 2020, n. 19824)\*\*.**

SOMMARIO: 1. Profili ricostruttivo-fattuali, il normo-sistema del diritto all'anonimato della madre e il filone giurisprudenzial-costituzionale. – 2. Lo *status filiationis* quale limite "parziale" al diritto all'anonimato e la revoca del consenso per comportamenti concludenti. – 2.1. Morte della madre ed "espansione totale" del diritto a conoscere le proprie origini quale diritto correlato all'identità biologico-personale del figlio. – 2.2. Profili probatori dell'azione di accertamento della maternità nell'intersezione con il diritto all'anonimato. – 3. Brevi conclusioni.

**1. Profili ricostruttivo-fattuali, il normo-sistema del diritto all'anonimato della madre e il filone giurisprudenzial-costituzionale.**

La questione fattuale dalla quale dipende l'intera vicenda può essere tracciata, brevemente, nei termini seguenti. Con sentenza di rigetto, la Corte di merito di secondo grado ha respinto l'appello proposto da (...) confermando così la sentenza del Tribunale di primo grado con cui si era accertato, in via giudiziale, il rapporto di filiazione tra (...) e il proprio figlio. Vertendo la questione in materia di accertamento dello *status filiationis*<sup>1</sup>, la pronuncia del Tribunale di primo

\* Dottorando di Ricerca presso l'Università degli studi di Salerno.

\*\* Contributo sottoposto a *peer review*.

<sup>1</sup> Sul punto, si veda E. FAZIO, *Status filiationis e tutele dei figli non riconosciuti e non riconoscibili*, in *Jus Civile*, n. 1/2018, pp. 31-41, il quale, in maniera assolutamente condivisibile, sottolinea che si ritiene che un rapporto sia idoneo a realizzare una dimensione di vita familiare nella concretezza storica del suo svolgimento, solo se connotato da reciproco riconoscimento e accettazione della necessaria compresenza dell'altro quale referente di un legame generativo, che si fonda sulla spiritualità, luogo primario del dispiegamento di ogni strutturale relazionalità. Di conseguenza il riconoscimento da parte dell'ordine giuridico della dignità di rapporto familiare può riguardare anche nel caso dell'esperienza generativa solo ed esclusivamente un rapporto così strutturato, sicché qualunque relazione generativa deve esprimersi nella condivisa attuazione da parte dei membri della stessa di un impegno reciproco di cure, affetti e solidarietà per il soddisfacimento di interessi comuni e individuali. Inoltre, si veda G. MATUCCI, *La dissoluzione del paradigma della verità della filiazione innanzi all'interesse concreto del minore. (Nota a sent. Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272)*, in *Forum costituzionale* ([www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)), 15 febbraio 2018, pp. 1-14, consultabile online. L'A. afferma che "Se, dunque, la coscienza sociale, così come "obiettivizzata" nelle trasformazioni dell'ordinamento, depona nel senso del carattere non assoluto dell'esigenza d'accertare la verità biologica della filiazione a fronte dei bisogni peculiari del

grado è stata confermata dalla Corte di Appello, la quale ha condiviso l'impostazione secondo cui le prove raccolte avessero integrato plurimi indizi, gravi, precisi e concordanti confermativi dello *status*<sup>2</sup>.

Il ricorso per cassazione, da cui promana la decisione in commento, si è snodato su due motivi, attraverso i quali la ricorrente ha lamentato che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi del figlio di accedere alle informazioni sulle proprie radici e della madre all'anonimato, debba attribuirsi prevalenza al secondo ove la scelta iniziale dell'anonimato non sia stata revocata. Peraltro, nell'ipotesi in cui la madre sia morta e non abbia mai revocato la scelta dell'anonimato, il diritto del figlio di conoscere le generalità della madre non può più essere esercitato, anche perché il legislatore ha fissato in cento anni il termine per l'accesso agli atti<sup>3</sup>.

Il diritto della madre a mantenere l'anonimato<sup>4</sup> al momento del parto – nel caso di specie invocato per impedire l'accertamento giudiziale della maternità nei confronti della propria madre pre-morta – trova il proprio riconoscimento nel nostro ordinamento in una pluralità di norme che, integrandosi tra loro, ne consentono la tutela nel modo più ampio: l'art. 30, co. 1, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; l'art. 93, co. 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di dati personali); l'art. 28, co. 7, l. 4 maggio 1983, n. 184; l'allegato del D.M. 16 luglio 2001, n. 349.

Il diritto della madre all'anonimato è stato, tra l'altro, oggetto di un intervento della Consulta<sup>5</sup> la quale, nel riconoscerne il fondamento costituzionale, ha evidenziato che riposa sull'esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili.

---

minore, il diritto all'identità personale appare ora in tutta la sua complessità, come comprensivo, altresì, dello *status* acquisito nel tempo, diventando il tema principale del giudizio nel caso concreto: nessun automatismo può essere imposto per via legislativa stante la necessità di una valutazione ponderata degli interessi in gioco". Vedi, ancora, seppur in tema di fecondazione omologa *post-mortem*, R. TREZZA, *Fecondazione post mortem: sopravvivenza del consenso del coniuge espresso in vita, rettifica dell'atto dello stato civile e attribuzione del cognome paterno*, in *Giustizia insieme*, 12 settembre 2019, consultabile *online*, pp. 1-29; E. REGGIANI, *Fecondazione omologa post mortem e status filiationis: un'importante sentenza della Corte di cassazione*, in *Giudice donna*, n. 1/2019, pp. 1-10.

<sup>2</sup> Si legga l'art. 269, co. 2, c.c. Si veda, in tal senso, V. CORRIERO, *sub art. 269 c.c.*, in *Codice civile commentato con dottrina e giurisprudenza*, a cura di M. Franzoni e R. Polli, Torino, 2018, p. 269. La legge, dunque, non prevede limiti in ordine alle prove della paternità e della maternità. Attualmente, la ricerca di paternità e maternità è più libera, in assenza di qualunque presunzione legale (cfr., in tal senso, A. M. DOGLIOTTI, *La filiazione fuori del matrimonio*, in *Commentario Schlesinger-Busnelli*, Milano, 2015, p. 400).

<sup>3</sup> Si rinvia a B. CHECCHINI, *Anonimato materno e diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, in *Rivista di diritto civile*, n. 3/2014, pp. 709-725. Sul punto, si ricordi la sentenza Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2018, n. 3004, la quale ha accolto il ricorso del figlio di padre ignoto e di madre anonima, che aveva impugnato la decisione della Corte d'Appello di Torino, la quale aveva negato il diritto del figlio di accedere all'identità della madre, rilevando che l'intervenuto decesso di quest'ultima affievolisce certamente le ragioni di protezione di cui all'art. 93, co. 2, del Codice della *privacy* che consente di conoscere l'identità della madre decorsi 100 anni dalla data del parto, precludendo in tal modo il diritto del figlio di conoscere le proprie origini. La Corte ha rilevato che il decesso della madre che ha optato per l'anonimato produce il venir meno di quelle ragioni di protezione che l'ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della stessa, proprio in ragione della revocabilità della scelta.

<sup>4</sup> Sul diritto all'anonimato, si veda, tra tutti, C. GRANELLI, *Il c.d. "parto anonimo" ed il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini: un caso emblematico di "dialogo" tra le Corti*, in *Jus Civile*, n. 6/2016, pp. 564-573; L. ZULLO, *Anonimato della partoriente e diritto dell'adottato all'accesso alle informazioni sulla famiglia di origine*, Napoli, 2018.

<sup>5</sup> Cfr. Corte cost., 18 novembre 2013, n. 278, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

La salvaguardia della vita e della salute sono, dunque, i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per sé stessa, la genitorialità naturale. La Corte Costituzionale, nella sentenza appena citata, ha cercato di conciliare l'esigenza di riservatezza della identità della madre con il diritto del figlio a conoscere le proprie origini<sup>6</sup>, giungendo a dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 28, co. 7, L. n. 184/1983, come sostituito dall'art. 177, co. 2, d.lgs. n. 196/2003, nella parte in cui non prevedeva – attraverso un procedimento<sup>7</sup>, stabilito dalla legge, che assicurasse la massima riservatezza – la possibilità per il

<sup>6</sup> Vedi l'art. 8 CEDU per come interpretato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza del 25 settembre 2012, *Godelli contra Italia* (ricorso n. 33783/09), consultabile in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it). Si consenta rinviare a R. TREZZA, *Diritto all'anonimato e diritto a conoscere le proprie origini biologiche: un approccio "sbilanciatorio-avaloriale" o "bilanciatorio-assiologico"?*, in *Giustizia insieme*, 4 ottobre 2019, consultabile online, pp. 1-25. Inoltre, si veda M. G. STANZIONE, *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, Torino, 2017, p. 9 ss.; E. FRONTONI, *Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini tra Corte EDU e Corte costituzionale. Nota a prima lettura sul mancato ricorso all'art. 117, primo comma, Cost., nella sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013*, in *Rivista AIC*, dicembre 2013, pp. 1-8; V. DE SANTIS, *Diritto a conoscere le proprie origini come aspetto della relazione materna. Adozione, PMA eterologa e cognome materno*, in *Nomos*, n. 3/2018, pp. 1-19, ove l'A. afferma che "l'unico limite che incontra il diritto a conoscere le proprie origini consiste nella decisione della madre di partorire in anonimato; la tutela dell'identità biologica retrocede rispetto all'interesse superiore dell'integrità e della salute della madre e del nascituro. (...) Ciò non significa che la donna possa disporre per qualsiasi motivo della relazione con il figlio. La disciplina sull'anonimato materno mira a garantire la salute, l'incolumità della madre e del nascituro e non può essere piegata affinché la donna possa disporre di tale relazione per motivi economici, o altruistici, nell'interesse di terze persone in cerca di genitorialità. La relazione materna è indisponibile e la madre – e lei soltanto – può decidere di riconoscere, o meno, il nato e può decidere di non essere nominata al momento del parto, mentre il figlio, ormai adulto, può chiedere che la madre naturale sia interpellata sull'eventuale volontà di rimuovere il segreto" (p. 4); C. CECCHETTI, *Il diritto a conoscere le proprie origini: il dialogo tra la Corte EDU, la Corte Costituzionale e la Corte Suprema di Cassazione*, in *Giudice donna*, n. 4/2016, pp. 1-25; N. FALBO, *Il diritto alle origini fra ordinamenti nazionali e giurisprudenza europea. Spunti per una comparazione, in dirittifondamentali.it*, n. 2/2020, pp. 1-37, ove l'A., nelle conclusioni, afferma che "sarebbe opportuno il riconoscimento di una valenza predominante al diritto alle origini, che sia in grado di superare la scelta dell'anonimato compiuta dalla madre, pur garantendo alla stessa l'opportuna provvisoria protezione dalle conseguenze sociali e giuridiche del parto. La piena realizzazione del diritto alle origini appare l'unica soluzione consigliabile in considerazione della sua indiscussa natura di diritto fondamentale della persona, riconosciuto come tale dai trattati internazionali sui diritti umani e dalla giurisprudenza dei moderni ordinamenti democratici" (pp. 36-37).

<sup>7</sup> Si veda, sul punto, Cass. Civ., Sez. Un., 25 gennaio 2017, n. 1946, per la quale "in tema di parto anonimo, per effetto della sentenza delle Corti costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte stessa, idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità". Si veda M. FERRARI, *La rivincita del diritto all'identità personale inteso come diritto alle origini*, in [www.dirittodegliaffari.it](http://www.dirittodegliaffari.it), 17 ottobre 2018, consultabile online, pp. 1-15, ove l'A. sottolinea che non pare neppure corretto considerare alla pari, così come succede ora in questa fase da considerarsi intermedia, l'anonimato dei genitori biologici e quello dei fratelli e sorelle dell'adottato. Infatti i genitori hanno la responsabilità di aver generato il figlio e, nei loro confronti, dovrebbe prevalere il *favor veritatis* in caso di istanza del figlio adulto a conoscere le proprie origini per ricostruire la propria identità e soddisfare pienamente il desiderio legittimo, umano e profondo di sapere "chi sono" e "da dove vengo"; assolutamente diverso il rapporto e la relazione con i propri fratelli che non hanno alcuna responsabilità e si potrebbero ritrovare in una situazione uguale e contraria rispetto alla situazione familiare e personale dell'istante, con la percezione dell'anonimato come una sorta di difesa dall'ignoto di cui possono non avere alcuna sete di conoscenza. L'A., inoltre, sottolinea che non debba essere la rigidità del sistema normativo a risolvere ogni conflitto bensì la flessibilità dell'esame del Tribunale per i minorenni che, con la saggezza dell'esperienza e l'equilibrio della terzietà e della estraneità ai rapporti parentali coinvolti, può adottare la soluzione più adeguata al caso concreto. Pertanto pare improcrastinabile l'obbligo del legislatore di fissare una procedura uniforme d'interpello per ascoltare tutti i soggetti potenzialmente coinvolti, ma deve restare in capo all'autorità giudiziaria la decisione finale; provenendo da un soggetto terzo e superiore tale presa di posizione potrà essere maggiormente condivisa, ovvero, se non condivisa almeno accettata e non avversata. Non è possibile perciò imporre in modo assoluto la seconda scelta della madre volta a reiterare il segreto al figlio istante e bisognoso di conoscenza; diversa sarà l'imposizione dello stesso risultato se proveniente da un'Autorità che abbia analizzato, senza filtri di segretezza, l'intera vicenda da tutte le possibili prospettive. Più di recente, si veda C. VALENTE, *Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini: brevi note su due esperienze giuridiche a confronto*, in [www.familia.it](http://www.familia.it), 16 luglio 2020, consultabile online, laddove si legge che, allo stato attuale, il nostro ordinamento giuridico è caratterizzato da una propensione

giudice di interpellare la madre (che ha dichiarato di non voler essere nominata) su richiesta del figlio, ai fini di un'eventuale revoca di tale dichiarazione. Tuttavia, una simile statuizione non ha affatto inteso comprimere in alcun modo la pienezza del diritto all'anonimato riconosciuto alla madre. È stata, infatti, da un lato, contemplata la possibilità di revoca di tale scelta solo se ciò corrisponde alla reale volontà della stessa genitrice e, dall'altro, è stato correttamente rilevato che la previsione della "irreversibilità" della scelta può non corrispondere affatto all'effettivo interesse della stessa madre, venendosi sostanzialmente ad "espropriare" la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione, "trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio".

## 2. Lo *status filiationis* quale limite "parziale" al diritto all'anonimato e la revoca del consenso per comportamenti concludenti.

Nell'esame degli interessi che vengono in considerazione nel caso *de quo*, la Corte ha considerato di "non secondario rilievo" il diritto all'accertamento dello *status filiationis*.

Già la Cassazione sul punto ha statuito<sup>8</sup> che "il diritto del figlio ad uno *status* filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti del diritto

---

legislativa alla tutela dell'anonimato, anche giustificata dalla esigenza di scoraggiare l'interruzione della gravidanza e dalla necessità di garantire alla madre (e al nascituro) un parto in sicurezza, che ha trovato una misura di "contenimento" nella possibilità, riconosciuta a livello giurisprudenziale, di verificare l'attualità della scelta di anonimato; non si può che auspicare, dunque, un intervento chiarificatore del legislatore.

<sup>8</sup> Si vedano, in tal senso, Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2016, n. 24292, ove la Suprema Corte, pronunciandosi sul ricorso promosso da un padre biologico avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino aveva accolto la domanda della figlia di veder dichiarata la sua paternità, nonostante fossero decorsi oltre 40 anni dal momento in cui la stessa era venuta a conoscenza della vera identità del padre, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270 c.c. proposta dal padre. Nella specie, il ricorrente si lamentava della costituzionalità della mancata previsione di un termine prescrizione nell'art. 270 c.c. con conseguente effetto, qualora la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia proposta con notevole ritardo, di sacrificare il diritto del presunto padre alla stabilità dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo e di imporgli a distanza di molto tempo un accertamento coattivo del rapporto di filiazione che l'interessata avrebbe potuto richiedere decenni prima". Ad avviso della Suprema Corte, tuttavia, la questione è stata considerata manifestamente infondata, in quanto la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell'interesse della persona che si traduce nella esigenza di garantire ad essa il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico" (cfr. Corte cost., 9 gennaio 2012, n. 7 e Corte cost., 21 novembre 2011, n. 322, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)). A ciò consegue che l'incertezza sullo stato filiale può determinare una condizione di disagio ed un vulnus allo sviluppo adeguato ed alla formazione della personalità riferibile ad ogni stadio della vita; il diritto del figlio ad uno *status* filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti del diritto all'identità personale che accompagna senza soluzione di continuità la vita individuale e relazionale non soltanto nella minore età, ma in tutto il suo svolgersi (sul punto, vedi Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2015, n. 11887) e attiene al nucleo dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU) intesi nella dimensione individuale e relazionale; ad ogni modo, non si potrebbe comunque introdurre giudizialmente un termine prescrizione o decadenza per la dichiarazione di paternità poiché esclusivamente il legislatore potrebbe stabilire la durata del termine da sostituire all'imprescrittibilità (vedi, in tal senso, con riguardo all'articolo 263 c.c., Corte cost., 9 gennaio 2012, n. 7, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)); ciò, anche a prescindere dalle notevoli difficoltà pratiche che presenterebbe ad ogni modo l'individuazione di un razionale *dies a quo*. Tale pronuncia è stata confermata da Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2015, n. 11887, la quale ha ritenuto che la condizione personale del figlio e quella dei suoi discendenti sono ontologicamente diverse e non comparabili: il diritto del figlio ad uno *status* filiale corrispondente alla verità biologica costituisce uno dei componenti più rilevanti del diritto all'identità personale che accompagna senza soluzione di continuità la vita individuale e relazionale non soltanto nella minore età ma in tutto il suo svolgersi; la sfera all'interno della quale si colloca il diritto al riconoscimento di uno *status* filiale corrispondente a verità attiene al nucleo dei diritti inviolabili della persona, intesi nella dimensione individuale e relazionale, in quanto la costruzione dell'identità personale non si esaurisce in esso ma ne è fortemente incisa, come rivela la sempre maggiore attenzione delle Corti (Corte Cost., 18 novembre 2013, n. 278, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), che ha introdotto un temperamento all'assolutezza del diritto all'anonimato materno stabilito nell'art. 28, co. 7, l. n. 184 del 1983) alle istanze rivolte all'accesso sulle proprie origini e del Parlamento; la maggiore attenzione a questa specifica dimensione del diritto all'identità personale può cogliersi anche nella recente riforma della filiazione, che ha esteso il



all'identità personale che accompagna senza soluzione di continuità la vita individuale e relazionale non soltanto nella minore età, ma in tutto il suo svolgersi". L'incertezza su tale *status* può determinare una condizione di disagio ed un *vulnus* allo sviluppo adeguato ed alla formazione della personalità riferibile ad ogni stadio della vita. La sfera all'interno della quale si colloca il diritto al riconoscimento di uno *status* filiale corrispondente a verità attiene al nucleo dei diritti inviolabili della persona intesi nella dimensione individuale e relazionale<sup>9</sup>.

Nel bilanciamento dei valori di rango costituzionale che si impone all'interprete, al cospetto del diritto al riconoscimento dello *status* di filiazione, quello della madre a mantenere l'anonimato al momento del parto si pone comunque in posizione preminente. Quest'ultimo diritto, infatti, è finalizzato a tutelare i beni supremi della salute e della vita, oltre che del nascituro, della madre, la quale potrebbe essere indotta a scelte di natura diversa, fonte di possibile forte rischio per entrambi, ove, nel momento di estrema fragilità che caratterizza il parto, la donna che opta per l'anonimato avesse solo il dubbio di poter essere esposta, in seguito, ad un'azione di accertamento giudiziale della maternità<sup>10</sup>.

Dunque, in tale prospettiva e per garantire ampia tutela alla donna che compie tale difficile scelta, il diritto all'anonimato non può essere in alcun modo sacrificato o compresso per tutta la durata della vita della madre. Tale regola può essere, al limite, derogata solo quando sia stata proprio la madre con la "propria inequivocabile condotta", ad aver manifestato la volontà di revocare nei fatti la scelta, a suo tempo presa, di rinuncia alla genitorialità giuridica, accogliendo nella propria casa il bambino come un figlio. Tuttavia, al di fuori del caso limite sopra enunciato, ha ricordato la Corte, la tutela del diritto all'anonimato della madre, per tutta la durata della vita della stessa, deve essere "massima".

---

regime d'imprescrittibilità al disconoscimento di paternità, proprio in virtù della incompatibilità di qualsiasi limitazione temporale all'esercizio del diritto da parte del figlio. Inoltre, si veda Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 2017, n. 4020, ove "nel caso di specie era stato accertato come la conoscenza della verità non avrebbe determinato alcun rischio di pregiudizio per il minore (come invece asserito dal ricorrente), tenuto conto che non era affatto posta in discussione l'importanza della relazione genitoriale con il padre legale; così come non era possibile compiere alcuna valutazione negativa circa il padre biologico, il quale, tra l'altro, aveva mostrato un serio interesse nei confronti del figlio".

<sup>9</sup> Con tali articolate e condivisibili argomentazioni, la Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270 c.c. sollevata in quel giudizio dalla parte ricorrente, che aveva lamentato che la previsione di imprescrittibilità dell'azione di accertamento giudiziale della paternità o maternità, escluderebbe qualsiasi possibilità di valutazione da parte del giudice della domanda di dichiarazione giudiziale nei casi in cui l'azione sia proposta con notevole ritardo (in quella fattispecie circa quaranta anni), con l'effetto di sacrificare il diritto del presunto padre alla stabilità dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo, imponendogli a distanza di molto tempo un accertamento coattivo del rapporto di filiazione che l'interessato avrebbe potuto richiedere prima. In realtà, proprio la previsione della imprescrittibilità dell'azione di accertamento giudiziale sia della maternità che della paternità – unitamente a quella che la prova può essere data con ogni mezzo, a norma dell'art. 269, co. 2, c.c. – dimostra come il legislatore abbia inteso assicurare una piena tutela a tale diritto, riconoscendo l'interesse all'accertamento dello *status* di filiazione corrispondente alla verità biologica, in quanto componente essenziale del diritto all'identità personale, in ogni momento della vita di una persona e quindi anche in età adulta.

<sup>10</sup> È interessante soffermarsi sull'unica *dissenting opinion* del giudice Sajò, nel caso Godelli contro Italia, il quale, non essendo concorde con gli altri giudici, ha argomentato il proprio parere a favore del rigetto del ricorso. Il giudice in parola, attraverso una disquisizione fondata sul percorso normativo italiano in tema di anonimato, è giunto alla conclusione che la protezione dell'anonimato è una misura che concorre al diritto alla vita del bambino: nel caso di specie, la possibilità del parto anonimo, associata alle garanzie assolute dell'anonimato, ha senza dubbio contribuito a permettere la nascita della ricorrente, e per giunta, la nascita in circostanze in cui erano stati eliminati i rischi per la salute e per quella di sua madre. L'anonimato è legato all'obbligo dello Stato di proteggere il diritto alla vita, che è la diretta emanazione del più alto fra i valori difesi dalla Convenzione. Vedi, sul punto, R. TREZZA, *Diritto all'anonimato*, cit., p. 8.

Bisogna ancora considerare che il procedimento *ab origine*, preso in esame nel caso di specie, è stato avviato solo ed esclusivamente per l'accertamento dello *status filiationis*. Si sono, poi, innestate “ulteriori e delicate” questioni, quali, fra tutte, il bilanciamento del diritto all'anonimato della madre e il diritto del figlio di accedere alle informazioni sulle proprie origini<sup>11</sup>, la possibilità di una rinuncia del diritto all'anonimato o di revoca della scelta a non essere nominata, le forme di tale rinuncia e l'eventuale possibilità di una revoca per *facta concludentia*, la prova in giudizio di questa revoca, l'incidenza dell'evento morte del titolare del diritto all'anonimato sulla rinuncia a tale diritto e sul diritto del figlio all'informazione.

In merito alla prima questione, si sente la necessità di ribadire che il “diritto all'anonimato” non dovrebbe essere considerato alla stregua di un diritto assoluto, ma “funzionale” all'esplicazione di altre situazioni giuridiche soggettive esistenziali<sup>12</sup> e, dunque, “rapportato al caso concreto”. In tale ottica, dunque, così come avallato anche da attenta giurisprudenza<sup>13</sup>, il diritto all'anonimato si affievolirebbe davanti ad altre esigenze “contro-bilanciatricie” oppure dovrebbe estinguersi in alcune circostanze. In questa direzione sembra andare una proposta di legge depositata in Parlamento<sup>14</sup>.

Sulla seconda questione, invece, bisogna fare chiarezza. La rinuncia ad esercitare il diritto all'anonimato è cosa ben diversa rispetto alla revoca del diritto medesimo. Rispetto al primo problema, va detto che la partorientente, nella sua piena autodeterminazione, può “rinunciare” *ex ante*, *ab origine*, al diritto di non essere nominata. La rinuncia è istituto che si dovrebbe innestare, in chiave temporale, prima della revoca. Quest'ultima, invece, può essere esercitata *in fieri*, ovvero durante l'esercizio pieno del diritto all'anonimato che non si è rinunciato *ab initio*. Ciò deve far riflettere sulla probabilità che una revoca “tacita” possa essere rilevante, ovvero meritevole di accoglimento, come suggerisce la sentenza in esame, al fine di far cadere/estinguere il diritto all'anonimato, seppur non rinunciato.

Sulle questioni più propriamente processuali, ovvero basate sul regime probatorio, si dirà nel prosieguo della trattazione.

## 2.1. Morte della madre ed “espansione totale” del diritto a conoscere le proprie origini quale diritto correlato all'identità biologico-personale del figlio.

<sup>11</sup> Sul punto, si rinvia nuovamente a M. G. STANZIONE, *Identità del figlio*, cit., p. 9 ss.

<sup>12</sup> Sul punto, si rinvia a P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, vol. 3, Situazioni soggettive, Napoli, 2020, p. 1 ss.

<sup>13</sup> Tra le ultime pronunce di legittimità vi è proprio la sentenza in esame che disquisisce proprio di “affievolimento” del diritto all'anonimato rispetto all’ “espansione” del diritto a conoscere le proprie origini biologiche. Ciò a conferma della “funzionalizzazione” degli istituti a tutela della persona.

<sup>14</sup> Di seguito, si riporta uno stralcio del contenuto del provvedimento approvato dalla Camera (A.S. 1978). Il provvedimento modifica il codice della *privacy* con riguardo al certificato di assistenza al parto, le cui disposizioni sono coordinate con quelle introdotte dalla riforma (in particolare, quella che prevede la necessità del decorso di 100 anni per poter accedere alla documentazione contenente i dati identificativi della madre). Il vincolo dei 100 anni viene meno in caso di revoca dell'anonimato, di decesso della madre o di autorizzazione del tribunale all'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario. In tal senso, però, bisogna chiedersi se la revoca addotta come causa di esclusione/estinzione del diritto all'anonimato debba essere intesa solo nella sua “espressività” o anche, come sembra palesarsi nel caso in esame, anche nella sua manifestazione tacita. Da qui, da ciò che si evince, è fondamentale partire per addivenire alla possibilità, instradata dalla pronuncia in commento, di estinzione del diritto all'anonimato per la sua revoca “tacita”, ovvero fondata su comportamenti che ne abbiano fatto presumere la revocabilità.

Non si può pervenire alla stessa soluzione, invece, con riferimento al periodo successivo alla morte della madre, in relazione al quale il diritto all'anonimato in oggetto è suscettibile di essere compresso, o indebolito, in considerazione della necessità di fornire piena tutela al diritto all'accertamento dello *status* di filiazione.

È pur vero che la Suprema Corte ha affermato che si debbano rispettare dei limiti in tal senso<sup>15</sup>, tuttavia, non vi è dubbio che, in relazione a quanto sopra illustrato con riferimento all'ampiezza del diritto all'accertamento dello *status* di figlio naturale, nel bilanciamento dei valori di rango costituzionale che si impone all'interprete per il periodo successivo alla morte della madre, l'esigenza di tutela dei diritti degli eredi e discendenti della donna che ha optato per l'anonimato "non può che essere recessiva" rispetto a quella del figlio che rivendica il proprio *status*.

In conclusione, venendo meno, per effetto della morte della madre, l'esigenza di tutela dei diritti alla vita ed alla salute, che era stata fondamentale nella scelta dell'anonimato, non vi sono più elementi ostativi non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione<sup>16</sup>, ma anche per la proposizione dell'azione volta all'accertamento dello *status* di figlio naturale, *ex art.* 269 c.c.<sup>17</sup>.

Nel caso di specie, dunque, l'azione di accertamento giudiziale della maternità proposta dopo il decesso della madre è pienamente ammissibile per due ordini di ragioni: è stata proposta dopo che il diritto della madre premorta a mantenere l'anonimato si fosse indebolito; in ogni caso, è stata proposta per ottenere l'accertamento della maternità nei confronti di una donna che avesse "dimostrato nei fatti" di aver superato essa stessa l'originaria scelta dell'anonimato, trattando il controricorrente come uno dei suoi figli. In tal senso, infatti, pare che la Corte abbia voluto attribuire rilevanza ai comportamenti tenuti dalla madre, ancora in vita, attraverso i quali sarebbe rinvenibile la volontà di revocare (revocabilità per *facta concludentia*) il consenso all'anonimato originariamente prestato.

Ripercorrendo quanto già detto nei due paragrafi precedenti, ovvero la distinzione tra "rinuncia" e "revoca" del diritto all'anonimato, è d'uopo, in tale occasione, soffermarsi su quali possano essere le eventuali forme da seguire per esplicitare il diritto, di cui è titolare anche la partoriente, come già ampiamente detto in precedenza, di "rinuncia". Avendo osservato che la "rinuncia" dovrebbe essere esercitata anzitempo rispetto ad una probabile "revoca", questa andrebbe esercitata nelle stesse forme nelle quali se ne esplicita l'esercizio. In giudizio sarà molto

<sup>15</sup> Cfr. Cass. civ., sez. I, 9 novembre 2016, n. 22838, la quale ha espressamente affermato che ogni profilo di tutela dell'anonimato non si esaurisce con la morte della madre, non dovendosi escludere la protezione dell'identità "sociale" costruita in vita da quest'ultima, in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costituito dopo aver esercitato il diritto all'anonimato (e proprio in relazione a tale esigenza è stato statuito che il trattamento delle informazioni relative alle origini del figlio deve essere circondato da analoghe cautele e in modo corretto e lecito, senza cagionare danno anche non patrimoniale all'immagine, alla reputazione, e ad altri beni di primari rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati, come discendenti e/o familiari).

<sup>16</sup> Come affermato da Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2016, n. 15024 e Cass. civ., sez. I, 9 novembre 2016, n. 22838.

<sup>17</sup> Tale soluzione si impone anche per una lettura costituzionalmente orientata della norma sopra citata – alla luce degli artt. 2 e 30 Cost., ma anche 24 Cost. – oltre che internazionalmente orientata (art. 117 Cost.). In proposito, l'art. 8 CEDU, nella lettura datane dalla Corte EDU Cfr. , in tale ottica, Corte EDU, 22 settembre 2012, Godelli c. Italia (ricorso n. 33783/09) e Corte EDU, 13 febbraio 2003, Odievre c. Francia (ricorso n. 42326/98), in *www.giustizia.it*. La Corte di Strasburgo, infatti, tende essenzialmente a premunire l'individuo contro ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, non contentandosi di ordinare allo Stato di astenersi da simili ingerenze, ma aggiungendovi obblighi positivi inerenti ad un rispetto effettivo della vita privata; tra questi non può non rientrare il diritto a proporre le azioni che lo stesso ordinamento nazionale offre per il riconoscimento dello *status* di figlio naturale di una persona.

più semplice provare la rinuncia che la revoca, la quale, come ammesso dalla sentenza in esame, potrà essere provata anche mediante “indici presuntivi” e relativi “nessi inferenziali”. Non si dimentichi che la sentenza in commento ha proprio focalizzato l’attenzione sui precisi, gravi, concomitanti e plurimi indizi su cui fondare la revocabilità tacita del consenso all’anonimato. Infine, concordando con la pronuncia in esame, l’evento morte del titolare del diritto all’anonimato sulla rinuncia rende “recessivo” e, dunque, “indebolito”, il medesimo diritto, in considerazione della necessità di fornire piena tutela al diritto all’accertamento dello *status* di filiazione, che pure rientra nella piena tutela *ex artt. 2, 32 Cost. e 8 CEDU*.

## 2.2. Profili probatori dell’azione di accertamento della maternità nell’intersezione con il diritto all’anonimato.

La ricorrente, inoltre, nel caso di specie, ha anche lamentato che i giudici del merito non avessero accertato lo stato di gravidanza di colei che si è sostenuto essere stata madre nei mesi precedenti alla nascita del figlio.

Una simile questione, già nota alla Suprema Corte, ha fatto sì che si rimarcasse il principio per il quale, in tema di mezzi probatori per accertare la paternità naturale, l’art. 269 c.c. ammette anche il ricorso ad indici presuntivi<sup>18</sup> che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell’*id quod plerumque accidit*, risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità. In tal senso, dunque, risultano utilizzabili, raccordando tra loro le relative circostanze indiziarie, sia l’accertato comportamento del preteso genitore che ha trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la paternità (*tractatus*) sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (fama) sia infine le risultanze di una

<sup>18</sup> Si rinvia nuovamente a V. CORRIERO, *sub art. 269 c.c.*, cit., p. 269. La prova, in tal caso, infatti, può essere indiretta e fondarsi su elementi presuntivi, che, valutati sulla base del canone dell’*id quod plerumque accidit*, risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione della paternità. Per Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2014, n. 1279, tra le varie circostanze indiziarie, vi è il c.d. “*tractatus*”, comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternità, la c.d. “fama”, ossia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali, le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti del preteso genitore. Si veda anche Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2005, n. 12166, sulla indicazione di alcuni dati presuntivi di rilievo. Per contro ai fini della prova della paternità o della maternità, non assume carattere di infedeltà la dimostrazione dell’esistenza di rapporti sessuali fra la madre e il preteso padre durante il periodo del concepimento (Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2014, n. 1279 e Cass. civ., sez. I, 5 agosto 1977, n. 7193). In base al co. 4 dell’art. 269 c.c., la sola dichiarazione della madre non può costituire prova della paternità, ma, al pari della dimostrazione dell’esistenza di rapporti sessuali tra la madre e il preteso padre durante il periodo del concepimento, questi ultimi possono essere determinanti, se suffragati da altre circostanze, ancorché aventi valore meramente presuntivo (Cass. civ., sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22490 e Cass. civ., sez. I, 22 agosto 2006, n. 18224). Tra i vari elementi indiziarie, il pretestuoso ed immotivato rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, *ex art. 116, co. 2, c.p.c.*, di così elevato valore indiziarie da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2016, n. 24292 e Cass. civ., sez. I, 20 marzo 1998, n. 2944). Sono stati valutati dalla giurisprudenza come elementi di prova, su cui il giudice ha potuto fondare il proprio convincimento sull’esistenza del rapporto di filiazione (Cass. civ., sez. I, 19 maggio 1988, n. 5333), alcune ipotesi tassativamente previste dal codice civile per esperire l’azione, come la convivenza dei presunti genitori all’epoca del concepimento, una paternità risultante da sentenza civile o penale (Cass. civ., sez. I, 20 marzo 1988, n. 2944), l’esistenza di una inequivoca dichiarazione scritta del presunto padre (Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2005, n. 12166), il riconoscimento contenuto in un testamento (ancorché inidoneo a costituire lo status di figlio naturale, per inefficacia derivante dalla circostanza che il testatore era ancora in vita: Cass. civ., sez. I, 30 maggio 1989, n. 2646).



consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di parenti stretti del preteso genitore<sup>19</sup>.

Il principio della libertà della prova *ex art.* 269 c.c. non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità o la maternità naturale, né conseguentemente mediante l'imposizione al giudice di merito di una sorta di ordine cronologico nella loro ammissione ed assunzione a seconda del tipo di prova dedotta avendo, per converso, tutti i mezzi di prova in materia pari valore per espressa previsione di legge<sup>20</sup>.

### 3. Brevi conclusioni.

La Suprema Corte, attraverso una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente<sup>21</sup> orientata, è pervenuta ad una decisione che ben ha bilanciato il diritto all'anonimato, spiegandone le ragioni e le funzioni sottese, con il diritto alla conoscenza delle origini biologiche, deducendo che in un primo caso il diritto sia "preminente" rispetto all'altro (quando la madre non sia ancora deceduta) e nel secondo caso, invece, sia "recessivo" (quando la madre sia deceduta).

La "preminenza" e la "recessività" fanno intendere che la Corte abbia ben temperato, in una maniera quanto più conforme ai principi costituzionali, gli interessi in gioco.

È necessario ribadire che la procedimentalizzazione legale che consente l'interpello<sup>22</sup>, ovvero

<sup>19</sup> Si aggiunga che la giurisprudenza ha ripreso tali criteri, ribattezzandoli "indici presuntivi", dall'art. 237 c.c., in tema di prove della filiazione legittima e specificamente al comma 2, seppur per provare il fatto costitutivo del possesso di stato il legislatore, in questa specifica ipotesi, espressamente ne prevede una "doverosa concorrenza" e non una "mera alternatività", come ha inteso, invece, la Suprema Corte per il caso *de quo*.

<sup>20</sup> Cfr., sul punto, Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2012, n. 12971 e Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 2016, n. 3479.

<sup>21</sup> Si rimanda, sul punto, ad alcune rilevanti pronunce della Corte EDU, la quale ha più volte sostenuto come le procedure aventi ad oggetto l'accertamento della paternità ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (cfr. sent. Rasmussen c. Danimarca, 28 novembre 1984, serie A n. 87, p. 13, § 33, e Keegan c. Irlanda, 26 maggio 1994, serie A n. 290, p. 18, § 45). Il diritto vantato da chi chiede di avere accesso ai dati che permettono la conoscenza delle proprie origini rientra nell'ambito della nozione di «rispetto» della «vita privata e familiare» contenuta nell'articolo 8 cit. (sent. del 13 febbraio 2003, Odièvre c. France, in *Reports of Judgments and Decisions*, 2003-III). Come noto, la Corte europea dei diritti dell'uomo rinviene nella lettera dell'art. 8 CEDU una varietà di valori, spesso posti tra loro anche in una situazione di possibile conflitto, che si estrinsecano tutti intorno ai concetti chiave di "vita privata" e "vita familiare". In dottrina, invece, si rinvia a D. PARIS, *Parto anonimo e bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, del Conseil constitutionnel e della Corte europea dei diritti dell'uomo (con alcuni spunti per una rilettura dell'inquadramento costituzionale dell'interruzione volontaria della gravidanza)*, in *Rivista di biodiritto*, 1-19, consultabile online.

<sup>22</sup> In merito alla procedimentalizzazione dell'interpello, si possono precisare due protocolli, ritenuti idonei dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Un., 25 gennaio 2017, n. 1946). Il primo di essi può essere così sintetizzato. Il Tribunale per i minorenni, una volta ricevuto il ricorso del figlio, forma il relativo fascicolo, secretato sino alla conclusione del procedimento e anche oltre; alla luce della visione del fascicolo della vicenda che portò all'adozione, incarica la polizia giudiziaria di acquisire, presso l'ospedale di nascita, notizie utili alla individuazione della madre del ricorrente; ove la madre risulti in vita, incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa (per via consolare, in caso di residenza all'estero) di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell'interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio di quest'ultima. Ove la madre biologica, in sede di notificazione, chieda il motivo della convocazione, l'operatore del servizio sociale dovrà rispondere "non ne sono a conoscenza", osservando in ogni caso il più stretto segreto d'ufficio; il servizio notificante informa il giudice delle condizioni psico-fisiche della persona, in modo da consentire le cautele imposte dalla fattispecie; il colloquio avviene nel giorno e nel luogo scelto dall'interessata, tra quest'ultima – da sola, senza eventuali accompagnatori – e il giudice onorario minorile delegato dal giudice togato. A questo punto, secondo le direzioni pratiche, l'interessata viene messa al corrente dal giudice che il figlio che mise alla luce quel certo giorno ha espresso il desiderio di accedere ai propri dati di origine, e viene informata che ella può o meno disvelare la sua identità e può anche richiedere un termine di riflessione. Se la donna non dà il suo consenso al disvelamento, il giudice ne dà semplice riferimento scritto al Tribunale, senza formare alcun verbale e senza comunicare il nome del richiedente; se invece la persona dà il suo consenso, il giudice redige verbale, facendolo sottoscrivere alla persona

il diritto alla revoca del consenso all'anonimato che va garantito anche *in extremis*<sup>23</sup>, tende a tutelare una sorta di “*ius poenitendi*” traslato, però, nel campo dei diritti della persona. La madre deve sempre poter avere il diritto di riconoscere il figlio, esattamente come il figlio deve poter avere sempre il diritto di conoscere le sue origini, esplicazione aulica dell'identità biologico-personale, quando la madre sarà morta, pur nei limiti previsti (reputazione dei terzi, degli eredi, etc...)<sup>24</sup>. In tal caso, però, sovvertendo quanto ha previsto la Suprema Corte nella dinamica delle limitazioni appena esposte, bisogna dire che l'identità personale sia “preminente” rispetto a quelle che possono essere soltanto “mere ragioni esterne”.

La Corte, dunque, ha affermato, contrariamente ad un suo precedente, che la c.d. “identità sociale costruita” della madre, ormai morta, non può titolare del diritto all'anonimato – altrimenti si dovrebbe addirittura disquisire di una trasmissibilità *de jure hereditatis* del diritto in questione in capo agli eredi, come pare ammettere la legge vigente –, venga a soccombere rispetto al diritto alla conoscenza delle origini biologiche del figlio.

Prima di giungere alle conclusioni, è il caso di sottolineare che il diritto all'anonimato è un diritto della persona, così come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, da quella costituzionale e finanche europea, e come tale si estingue con l'evento morte del titolare del diritto medesimo. Ciò è quello che si auspica possa recepire anche il legislatore, il quale, su tali temi, ancora non ha intrapreso una “giusta” strada. Alla morte del titolare del diritto all'anonimato, qualora questo non sia mai stato rinunciato, né revocato, vi sarà un'espansione del diritto a ricercare le informazioni biologiche da parte del presunto figlio. Quest'ultimo, avendo riacquisito pienamente il suo diritto e non avendo più l'ostacolo dell'anonimato<sup>25</sup>, potrà

---

interessata, solo allora rivelando a quest'ultima il nome del ricorrente. Un altro protocollo potrebbe essere il seguente. Il Tribunale per i minorenni provvede alla convocazione del rappresentante dell'Ufficio provinciale della pubblica tutela, che consegna la busta chiusa contenente il nominativo della madre: il rappresentante dell'Ufficio della pubblica tutela viene fatto uscire dalla stanza; il giudice apre la busta e annota i dati della madre, inserendoli in altra busta, che chiude e sigilla, redigendo un verbale dell'operazione; la prima busta viene nuovamente sigillata e, siglata dal giudice con annotazione dell'operazione compiuta, viene riconsegnata al rappresentante dell'Ufficio, a questo punto fatto rientrare e congedato. Tramite l'Ufficio dell'anagrafe, il giudice verifica la permanenza in vita della madre e individua il luogo di residenza. Il fascicolo rimane nell'esclusiva disponibilità del giudice ed è indisponibile per il ricorrente, che non potrà compulsarlo, essendo abilitato soltanto a estrarre copia del suo ricorso. Ove la madre sia individuata, il giudice, avuta nozione delle caratteristiche del suo luogo di residenza, considerando le caratteristiche personali, sociali, cognitive della donna, prende contatto telefonico con il soggetto ritenuto più idoneo nel caso concreto (responsabile del servizio sociale o comandante della stazione dei carabinieri), senza comunicare il motivo del contatto e chiedendo solo di verificare la possibilità di un colloquio con la madre in termini di assoluto riserbo. Solo ove sia concretamente possibile l'interpello in termini di assoluta riservatezza, viene delegato il responsabile del servizio sociale (ovvero un giudice perché si rechi in loco) al contatto della madre e alla manifestazione a questa della pendenza del ricorso da parte del figlio. Il responsabile del servizio o il giudice raccolgono a verbale la determinazione della madre, di conferma ovvero di revoca dell'anonimato; solo ove la madre revochi la originaria opzione per l'anonimato, il ricorso, sussistendo le altre condizioni di cui all'art. 28 della legge n. 184 del 1983, viene accolto, e il ricorrente accede al nominativo materno.

<sup>23</sup> Vedi, in tal senso, R. TREZZA, *Diritto all'anonimato*, cit., ove l'A. si sofferma proprio sulla “revocabilità *in extremis*” del consenso.

<sup>24</sup> Per quanto attiene il diritto all'anonimato della madre anche dopo la sua morte, si veda, in via di sintesi, Cass. civ., 9 novembre 2016, n. 22838, con la quale la Suprema Corte ha affermato che con la morte della titolare del diritto all'anonimato, quest'ultimo non si estingue, ma può essere esercitato tranquillamente dall'adottato, senza, però, arrecare pregiudizio ai terzi (familiari e discendenti della donna-madre naturale) che potrebbero essere coinvolti e verso i quali la donna nutre la “speranza della riservatezza”, salvaguardata propria dal diritto al segreto.

<sup>25</sup> Secondo la Cassazione, infatti, l'interpretazione della norma che consideri l'intervenuta morte della donna, un ostacolo assoluto al riconoscimento del diritto a conoscere le proprie origini da parte dell'adottato, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, tra i figli nati da donne che hanno scelto l'anonimato ma non sono più in vita, e i figli di donne che

“ricostruire” la sua “decostruita” identità personale (artt. 2, 32 Cost., 8 CEDU). Essendo il diritto all’anonimato un diritto della persona e, dunque, come tale avente carattere di “personalità”, non potrà essere trasmesso agli eredi, ai quali, tutt’al più potrà essere riconosciuto il diritto alla conservazione della segretezza dei rapporti<sup>26</sup>.

Pare incontestabile, allora, che oltre ad un procedimento volto a verificare la persistenza della volontà della donna di non essere nominata, occorra programmare una sistematica normativa tesa a disciplinare compiutamente la raccolta e l’accesso dei dati della partoriente, distinguendo quelli identificativi, da quelli medico-sanitari non identificativi, nonché un sistema ordinato e consapevole di scelta e revoca dell’anonimato materno<sup>27</sup>. In effetti, il diritto all’anonimato non è assoluto, ma sempre assoggettabile a limitazioni “esterne” – basti pensare solo all’ambito sanitario, laddove un figlio potrebbe avere necessità di conoscere chi sia sua madre per problemi importanti di salute e di genetica – alle quali va data “preminenza” o meno in un’ottica sempre più “funzionale” al pieno ed effettivo sviluppo della persona umana nella sua integralità<sup>28</sup>.

---

possono essere interpellate sulla reversibilità della scelta fatta alla nascita. Sul punto, come già visto, si rinvia a Cass. civ. 9 novembre 2016, n. 22838.

<sup>26</sup> Il trattamento delle informazioni riguardanti le origini dell’adottato deve, in conclusione, essere eseguito in modo corretto, per evitare un danno all’immagine, alla reputazione, e ad altri beni di primario rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati (discendenti e/o familiari). Cfr. Cass. civ., sez. VI-1, 7 febbraio 2018, n. 3004. La Corte suprema, ancora, ha avuto modo di precisare che il diritto all’identità personale del figlio, da garantirsi con la conoscenza delle proprie origini, anche dopo la morte della madre biologica, non esclude la protezione dell’identità “sociale” costruita in vita da quest’ultima, in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costituito dopo aver esercitato il diritto all’anonimato.

<sup>27</sup> Vedi B. CHECCHINI, *Anonimato materno*, cit., p. 725.

<sup>28</sup> Si consenta rinviare, sul punto, a R. TREZZA, *Maternità surrogata: ordine pubblico o best interest of the child*, in *Federalismi*, n. 22/2020, p. 302 ss.

**ABSTRACT**

Il contributo si sofferma sul contemperamento di due diritti fondamentali della persona umana (diritto a conoscere le proprie origini e diritto all'anonimato materno) così come declinati da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione. Si indaga la differenza tra “rinuncia” e “revoca” del diritto all'anonimato, specificando che la prima può essere esercitata *ab origine* (al momento del parto) mentre la seconda anche *in itinere* (nel corso della vita della madre). La parte centrale del contributo si focalizza sulla possibile (e augurata) ipotesi di “revocabilità” del consenso all'anonimato per fatti concludenti così da poter “espandere” il diritto a conoscere le proprie origini biologiche, strettamente connesso all'identità personale del figlio. Infine, si analizzano i profili più specificamente civilistici, ove il diritto a conoscere le origini si interseca non poco con i profili probatori in tema di azione di accertamento della maternità.

The contribution focuses on the balancing of two fundamental rights of the human person (the right to know one's origins and the right to maternal anonymity) as declined by a very recent sentence of the Court of Cassation. The difference between “renunciation” and “revocation” of the right to anonymity is investigated, specifying that the first can be exercised *ab origine* (at the time of birth) while the second also in progress (during the mother's life). The central part of the contribution focuses on the possible (and desired) hypothesis of “revocability” of consent to anonymity for conclusive facts so as to be able to “expand” the right to know one's biological origins, strictly connected to the personal identity of the child. Finally, the more specifically civil profiles are analyzed, where the right to know the origins intersects not just with the probative profiles in terms of action to ascertain maternity.

**PAROLE CHIAVE:** diritto all'anonimato, diritto a conoscere le proprie origini biologiche, revoca, rinuncia, fatti concludenti, azione di accertamento della maternità, prova

**KEYWORDS:** right to anonymity, right to know one's biological origins, revocation, renunciation, conclusive facts, action to ascertain maternity, proof